

Milano, 30-06-2026

OGGETTO: Q&A - Circolare tecnica DC N° 15/2026 Rev. 01 del 30.06.2026

Soggetti richiedenti la certificazione	1. Il possesso del codice ATECO 93.29.20 è obbligatorio ai fini della certificazione? Sì. Il requisito è previsto dalla norma UNI di riferimento e deve essere soddisfatto.
	2. È possibile emettere più certificati per il medesimo sito a soggetti diversi? Il certificato è rilasciato: • per uno specifico sito • per una ragione sociale Non è pertanto possibile emettere più certificati per il medesimo sito intestandoli a soggetti diversi. Nel caso in cui una stessa ragione sociale gestisca più stabilimenti balneari o spiagge, è possibile rilasciare più certificati distinti, ciascuno riferito al singolo sito. Non è invece ammesso il rilascio di un unico certificato che comprenda più stabilimenti o spiagge, anche se gestiti dalla stessa ragione sociale.
Campo di applicazione della certificazione	3. Quali servizi devono essere esplicitati nel campo di applicazione del certificato? Fermo restando che ai fini del rilascio dei certificati, devono essere verificati i requisiti di governance/trasversali e l'operatività di tutti i servizi principali, nel campo di applicazione del certificato devono essere esplicitati solo i servizi accessori operativi oggetto di verifica al momento dell'audit. Per le corrette diciture da riportare sui certificati, si deve fare riferimento all'allegato I della Circolare tecnica 15/2026.

	4. In che modo devono essere gestiti, ai fini della certificazione, i servizi erogati da soggetti terzi (subappalto)? Ai fini della certificazione, il richiedente è tenuto a garantire il controllo diretto sui servizi principali eventualmente affidati a soggetti terzi. Ai fini della definizione del campo di applicazione del certificato, possono essere inclusi sia i servizi principali sia i servizi accessori erogati da terzi esclusivamente qualora gli stessi siano oggetto di verifica e l'organizzazione dimostri di esercitare un controllo diretto sulla loro gestione. In tali casi, la modalità di erogazione in subappalto deve essere esplicitamente indicata nel certificato. Diversamente, qualora non sia dimostrato un controllo diretto sui servizi accessori svolti da soggetti terzi, tali servizi non possono essere considerati ai fini della certificazione e, conseguentemente, non devono essere riportati nel campo di applicazione del certificato. A titolo esemplificativo, nel caso di uno stabilimento balneare in cui il servizio principale sia affidato in subappalto, sotto controllo diretto dell'organizzazione, e non siano presenti servizi accessori, il campo di applicazione potrà essere formulato come segue: “Erogazione di servizi di stabilimento balneare. Il servizio di sicurezza ai bagnanti è affidato in subappalto (alla Cooperativa XXX).” Nel caso di una spiaggia con servizi accessori, di cui uno erogato in subappalto sotto controllo diretto, il campo di applicazione potrà invece essere espresso come segue: “Erogazione di servizi di spiaggia, inclusa la gestione dei servizi accessori quali somministrazione di alimenti e bevande, erogata in subappalto alla società YYY S.r.l., e servizi ludico-ricreativi.”
Tempi di verifica	5. Per il calcolo dei tempi, la circolare tecnica 15/2026 distingue ancora tra servizi gestiti direttamente e servizi affidati in subappalto? No. I tempi di verifica sono calcolati in riferimento ai servizi erogati indipendentemente dalla loro modalità di gestione.
	6. Il tempo minimo per servizio si applica anche ai servizi principali? Sì. Il tempo minimo previsto per ciascun servizio si applica a tutti i servizi inclusi nel campo di applicazione della certificazione.

7. Come si calcolano le durate delle verifiche di mantenimento e di rinnovo?

La durata delle verifiche di mantenimento e di rinnovo deve essere determinata in misura pari a quella della verifica iniziale di certificazione.

Ai fini del calcolo, si applicano i criteri di determinazione delle durate previsti dalla circolare, inclusa l'eventuale riduzione massima consentita, ove applicabile e debitamente motivata.

A titolo esemplificativo, si riportano i seguenti casi:

Caso1 – Verifica UNI ISO 13009 (servizi principali). La durata della verifica deve essere determinata come segue:

- 4 ore per i requisiti di governance/trasversali;
- 2 ore per i servizi principali;

per un totale di 6 ore.

Applicando la riduzione massima del 30%, la durata risultante è pari a 4,2 ore, arrotondabile a 4 ore.

Caso 1a – Verifica UNI ISO 13009 con integrazione UNI 11911 (servizi principali) in seconda sorveglianza. La durata della verifica deve essere determinata come segue:

- 4 ore per i requisiti di governance/trasversali;
- 2 ore per i servizi principali;
- 4 ore aggiuntive per l'integrazione dello schema UNI 11911;

per un totale di 10 ore.

Applicando la riduzione massima del 30%, la durata risultante è pari a 7 ore.

Le verifiche di mantenimento e di rinnovo devono essere pianificate con durata pari a 7 ore.

8. Come deve essere calcolata la durata dell'audit nel caso in cui un'organizzazione richieda la certificazione per entrambe le norme UNI ISO 13009 e UNI 11911 fin dalla fase iniziale?

In caso di richiesta contestuale di certificazione per entrambe le norme, la durata dell'audit deve essere calcolata considerando una sola norma, secondo quanto previsto dalla circolare, con l'aggiunta di 0,5 giorni/uomo.

	Le verifiche successive del ciclo di certificazione saranno condotte in modalità integrata, mantenendo la medesima durata (durata per singola norma + 0,5 giorni/uomo).
	9. Come deve essere calcolata la durata dell'audit nel caso di estensione della certificazione a una seconda norma? Qualora l'organizzazione sia già certificata secondo una norma e richieda l'estensione alla seconda: • la certificazione iniziale segue il calcolo previsto per singola norma; • al momento della richiesta della seconda norma, viene effettuata una verifica integrata, aggiungendo 0,5 giorni/uomo alla durata dell'audit già pianificato (sorveglianza o rinnovo); • le verifiche successive saranno condotte in modalità integrata secondo lo stesso criterio (durata per singola norma + 0,5 giorni/uomo).
	10. L'applicazione dell'incremento di 0,5 giorni/uomo è subordinata allo svolgimento di audit integrati? Sì. L'incremento di 0,5 giorni/uomo si applica esclusivamente nel caso in cui le verifiche siano condotte in modalità integrata
	11. Come deve essere calcolata la durata degli audit nel caso in cui le verifiche non siano svolte in modalità integrata? Nel caso in cui le verifiche non vengano svolte in modalità integrata, la durata dell'audit deve essere calcolata separatamente per ciascuna norma, applicando integralmente i tempi previsti per ciascuno schema.
	12. È prevista una riduzione della durata delle verifiche? Sì. È prevista la possibilità di ridurre la durata della verifica fino al 30%, secondo quanto stabilito dalla circolare tecnica 15/2026. Qualsiasi variazione rispetto alle durate previste deve essere motivata e registrata dall'OdC. Nel caso di stabilimenti balneari e spiagge, i criteri che possono supportare tale riduzione – a titolo esemplificativo e non esaustivo – includono: • Stabilimento di dimensioni contenute o con servizi limitati rispetto al numero di addetti presenti (ad esempio, piccole concessioni con dotazioni minime o spiagge con un numero ridotto di attrezzature);

	• Elevato grado di implementazione e maturità del sistema applicato allo stabilimento (es. procedure consolidate per la gestione dei servizi di spiaggia, sicurezza dei bagnanti, pulizia e manutenzione); • Pregressa conoscenza del sistema di gestione da parte dell'OdC (ad esempio nel caso in cui lo stabilimento sia già certificato dallo stesso per altri schemi); • Livello di preparazione già adeguato del cliente rispetto ai requisiti di certificazione (ad esempio stabilimenti già certificati secondo altri schemi); • etc...
--	--